

*per una nuova cultura della prevenzione  
per una sicurezza" in progress"*

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio VI ATP di Napoli  
per contatti e-mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it) cell. aziendale 366 5640211 tel. ufficio 081 5576296

Con l'incontro tenutosi all'Istituto S. Caterina-Amendola di Salerno, il 5 e 6 dicembre u.s., si è concluso il primo gruppo di Seminari a favore delle figure sensibili impegnate nel campo della prevenzione dai rischi, organizzati dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI ATP di Napoli, in collaborazione con il Centro di Formazione L.U.P.T. della UNI Federico II di Napoli e l'USR Campania – Ufficio per il Coordinamento della Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche.

Con il nuovo anno solare sono previsti ulteriori incontri, il primo dei quali si terrà all'Istituto Ferrari di Battipaglia, e poi a seguire, a Caserta, Avellino e Benevento e, viste le numerose richieste inevase, anche in un ulteriore istituto in provincia di Napoli.

E' inoltre in fase di organizzazione una "giornata" dedicata alle patologie psicosociali in ambito scolastico, con esperti psicologi e psichiatri, valida anch'essa come aggiornamento formativo ai sensi dell'Accordo del 7 luglio 2016, e che si terrà presumibilmente tra febbraio e marzo.

Ai cinque incontri programmati nell'ultimo trimestre di quest'anno (tenutisi all'Ist. Ferraris di Scampia, All'Ist. Pitagora di Torre Annunziata, all'Ist. Pareto di Pozzuoli, all'Ist. Archimede di Ponticelli, oltre che al già citato S. Caterina Amendola di Salerno) hanno partecipato circa 900 figure sensibili ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ( in prevalenza Dirigenti scolastici, RSPP e ASPP, che hanno ricevuto crediti formativi per circa 7000 ore), con un notevole risparmio di spesa per le istituzioni scolastiche.

Non è questo, però, l'aspetto che più ci piace sottolineare, bensì la partecipazione attiva e convinta degli operatori scolastici a tutti gli incontri programmati, e la generale soddisfazione manifestata praticamente dalla totalità dei presenti.

Tutto questo premia lo sforzo organizzativo messo in atto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, che grazie alla collaborazione dei numerosi Istituti Scolastici che si son resi disponibili a fornire sale e attrezzature, alla collaborazione del Centro LUPT della Università Federico II di Napoli, e a tutti i relatori che gratuitamente parteciperanno agli eventi, son riusciti a programmare una iniziativa unica, al momento, in Italia.



**Auguri!**

**di Serene Festività Natalizie e di un  
Felice e Prospero Nuovo Anno  
dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli**

## **SOMMARIO**

Seminari formativi per ASPP-RSPP	pag. 1
Formazione - scadenze imminenti	pag. 2
INAIL - Nuovo Cruscotto Infortuni	pag. 2
MIUR - Anagrafe Edilizia Scolastica	pag. 3
INAIL - Dispensa "Gestione fattore umano"	pag. 3
INAIL - Dossier Scuola 2016	pag. 4
Cassazione: Sentenza 1322/2016	pag. 4
Consiglio di Stato e caratteristiche Mobbing	pag. 5
Cassazione: Sentenza 30143/2016	pag. 6

## **ALLEGATI**

Dispensa INAIL "Gestione fattore umano"
Dispensa INAIL "Dossier Scuola 2016"
Cassazione - Sentenza 1322/2016
Cassazione - Sentenza 30143/2016
Consiglio di Stato - Requisiti Mobbing

**Tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito  
internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
dell'Ufficio VI - ATP Napoli  
all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news**

## IMMINENTE LA DATA DI SCADENZA PER ALCUNE FORMAZIONI

Con la partecipazione ai seminari organizzati nelle scorse settimane (*vedi pag. 1*), gli ASPP ed i RSPP delle scuole, hanno recuperato il 50% (gli ASPP) o il 25% (i RSPP) dell’aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Nel corso delle prossime settimane saranno proposti, a cura del Centro LUPT dell’Università Federico II di Napoli, pacchetti formativi da svolgersi (anche) nelle sedi che hanno ospitato i seminari, e che a costi agevolati consentiranno agli ASPP di completare il loro aggiornamento quinquennale con le restanti 10 ore di formazione in aula ( per gli RSPP, invece, occorrerà frequentare 20 ore in aula in aggiunta ad altre 10 ore di aggiornamento tramite seminari, se si sceglie il sistema misto).

Quella degli ASPP e degli RSPP non è però l’unica formazione che necessita di essere aggiornata.

Infatti, tra meno di un mese, scadranno alcune formazioni sostenute prima dell’11 gennaio 2012, ovvero prima dell’entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012.

In particolare, entro l’11 gennaio, scadranno i termini per eseguire e concludere gli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro riguardanti i:

- lavoratori con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- dirigenti con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- preposti con formazione antecedente 11 gennaio 2012;
- datore lavoro Rspg con formazione antecedente 11 gennaio 2012.

Per le altre figure sarà opportuno controllare la data nella quale si son svolti i percorsi formativi; in particolare, per gli Addetti al Primo Soccorso, la cui

formazione va ripetuta, con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (D.M. 388/2003); e per gli Addetti alle Emergenze e Antincendio, per i quali - pur in assenza di una specifica indicazione del legislatore - per analogia con quanto disposto per gli Addetti al Primo Soccorso e a quanto indicato nella Circ. del 23/2/2011 e nella risposta a un quesito data dal Dipartimento dei VV.F. della Emilia Romagna (nota n. 1014 del 26/1/2012), si ritiene debba comunque essere ripetuta con cadenza triennale (*queste ultime due note è possibile recuperarle dalla sezione normativa presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo ultima pagina della news).*

## INAIL NUOVO CRUSCOTTO INFORTUNI

Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016 l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alle figure deputate alla fruizione del servizio di accesso al “Cruscotto infortuni” per la verifica dei dati.

Il “Cruscotto infortuni” è uno strumento rivolto agli organi preposti all’attività di vigilanza, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, al quale si accede con specifiche credenziali e che ha sostituito l’abolito Registro infortuni cartaceo (circolari Inail n. 92 del 23/12/2015 e n. 31 del 2/9/2016).

Dal portale INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)), all’interno del “Cruscotto infortuni” è possibile consultare gli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso; ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni. Gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 sono invece sempre contenuti nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.

L’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni” non è invece consultabile dai RLS in quanto trattasi di uno strumento informatico rivolto essenzialmente agli organi

preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015. Naturalmente, essendo i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali un preciso diritto previsto per i RLS, questi ultimi possono ricevere questi dati tramite i datori di lavoro.

Sui datori di lavoro grava quindi l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già succedeva con l’abrogato Registro cartaceo.

È appena il caso di precisare che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai propri dipendenti.

*È possibile recuperare la circolare n. 45 del 30/11/2016 dal sito dell’INAIL o nella sezione dedicata alla normativa presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo ultima pagina della news).*

### **ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA**

Il 10 novembre u.s. la Conferenza unificata Stato-Regioni ha approvato un accordo che prevede modifiche dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e del sistema per lo scambio dei flussi informativi.

Come è noto il progetto di una Anagrafe dell’edilizia scolastica risale alla Legge n.23/1996 che la istituì; con la pubblicazione della Legge sulla Buona Scuola, L. n.105/2015, l’Anagrafe è stata di fatto rilanciata raggiungendo i 42.292 edifici scolastici censiti, di cui 33.825 risultati attivi, cioè adibiti ad ospitare attività connesse con la vita scolastica, in base ai dati ministeriali di agosto 2015.

Attraverso il sito "Scuola in Chiaro" il MIUR rende disponibili i dati sui singoli istituti del paese, al fine di costituire un "fascicolo elettronico dell’edificio", in cui far confluire tutti i dati disponibili e aggiornati su ciascuna scuola, aggiungendo anche nuovi campi per

monitorare l’amianto e altre voci attualmente non censite.

Con l’Accordo raggiunto il 10 novembre in sede di Conferenza Stato-Regioni tutti i dati relativi ad ogni scuola saranno condivisi dalle Regioni e dall’Amministrazione centrale e saranno aggiornati in maniera automatica e non più periodica.

Ciò consentirà una programmazione più efficace degli interventi, grazie ad informazioni più complete e aggiornate.

Le risorse per la realizzazione del nuovo sistema informativo regionale deriveranno dalle risorse dei Fondi di investimento europei (PON 2014-2020) e saranno a carico del MIUR.

### **PUBBLICAZIONE INAIL SU “GESTIONE DELL’ELEMENTO UMANO NEI SGSL”**

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conformi agli standard più diffusi, come le BS OHSAS 18001 o le Linee Guida UNI-INAIL, indicano un percorso idoneo per realizzare la tutela dei lavoratori integrandola con la gestione complessiva del lavoro delle organizzazioni.

In diversi dei Seminari recentemente proposti dall’Ufficio Prevenzione e Sicurezza, l’Ing. Gennaro Borgia, ha sapientemente illustrato i vantaggi derivanti dall’applicazione di un SGSL anche nella scuola.

I SGSL, tesi al miglioramento continuo, comportano la necessità di allineare la struttura organizzativa aziendale, intesa come insieme di poteri e responsabilità, con le responsabilità e gli obblighi di salute e sicurezza in attuazione di quanto richiesto dalla legislazione.

Gli standard citati così come le migliori prassi gestionali quali ad esempio gli “8 principi della qualità” riportati nella ISO 9000/20001, indicano come elemento fondamentale per il successo gestionale il coinvolgimento e la partecipazione del personale, peraltro in linea con quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Tuttavia, le modalità di trattazione del fattore umano e delle risorse umane nelle organizzazioni, almeno in materia di SSL, sono disperse e disaggregate e/o realizzate ed applicate con specifico riferimento ad ambiti determinati.

Con la pubblicazione “La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro”, recentemente pubblicata dall’INAIL, si è esposta una metodologia sistematica da impiegare come strumento operativo nella implementazione e nella conduzione dei SGSL al fine di gestire al meglio l’elemento umano e di migliorare le prestazioni dell’organizzazione.

Quanto proposto nel testo dell’INAIL, considera l’elemento umano e il suo impatto “organizzativo” sui rischi per la SSL a tutti i livelli di responsabilità, con lo scopo di favorire la concreta attuazione dei requisiti di partecipazione e coinvolgimento che il SGSL stesso richiede.

*È possibile recuperare la pubblicazione “La gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e sicurezza sul lavoro” dal sito dell’INAIL o nella sezione dedicata a “dispense e manuali” presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo ultima pagina della news).*

### **INAIL DOSSIER SCUOLA 2016**

In occasione della “Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole”, svoltasi il 22 novembre scorso, l’INAIL ha pubblicato il *È stato pubblicato un documento nel quale riassume programmi e progetti per la sicurezza nelle scuole condotti nel 2015, buone pratiche nazionali ed europee, i dati sugli infortuni scolastici nel 2015. I dati Inail indicano come nel 2015 siano state 76.595 le denunce per infortunio presentate dalle scuole pubbliche statali, in leggero calo (-6,7% ) rispetto al 2014, e il 57,1% dei casi ha riguardato studenti maschi. Per quanto riguarda i territori: 25.470 denunce Nord-Ovest, 19.526 Nord-Est, 13.282 Centro, 12.919 Sud, 5.382 Isole. Rispetto alla media*

nazionale del -6,7% la riduzione maggiore si è avuta nelle Isole con -11,8% e al Sud -10,9%.

*È possibile recuperare la pubblicazione INAIL “Dossier Scuola 2016” dal sito dell’INAIL o nella sezione dedicata a “dispense e manuali” presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo ultima pagina della news).*

### **CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 1322/2016 INFORTUNIO DOCENTE ATTIVITA’ MOTORIA**

Nel corso dell’ora di educazione fisica, mentre la classe maschile era impegnata in una partita di pallavolo nel cortile della scuola, un alunno di quella classe si staccò dalla classe e calcio violentemente il pallone, colpendo al viso la docente di attività motoria che stava tenendo la lezione di educazione fisica per la classe femminile nello stesso cortile, provocandole danni gravissimi sia di natura biologica che patrimoniale. Con la sentenza n. 1322 del 26 gennaio di quest’anno la Suprema Corte ha rilevato il dato che l’azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici .

Si può quindi fare riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva. Al riguardo, si è affermato che il criterio per distinguere tra comportamento lecito e quello punibile va individuato nel collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Tale collegamento va senz’altro escluso se l’atto è compiuto allo scopo di ledere o con violenza incompatibile con le caratteristiche del gioco e, in tal caso, la condotta è sempre punibile anche se in ipotesi non avesse violato regole dell’attività sportiva svolta. Viceversa, la responsabilità non sussiste se, come nel caso in esame, le lesioni sono la conseguenza di un atto posto senza la volontà di ledere e se, pur in presenza di violazione delle regole di gioco, l’atto è a questo funzionalmente connesso.

La Cassazione ha quindi concluso che le ricostruite modalità di verifica del sinistro - calcio al pallone con cui si disputava la partita di pallavolo, presumibilmente per rimettere la palla in campo - depongono per la mancanza di una finalità di ledere in capo all'alunno e per l'esistenza di collegamento funzionale tra l'azione di questi e il gioco in atto, pur se con violazione delle regole del gioco stesso, che non ammette lanci con i piedi.

*Il testo completo della sentenza può essere recuperato nella sezione "Giurisprudenza" presente nel sito internet dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI (indirizzo in calce alla news)*

**CONSIGLIO DI STATO  
SENTENZA n. 4105/2014  
CARATTERISTICHE DEL MOBBING**

Quando si parla di rischi psicosociali, immediato è il collegamento con il mobbing, di cui tutti noi immaginiamo di conoscere le caratteristiche, e che alla fine scopriamo non essere presente in nessuna norma di legge.

Com'è quindi possibile che qualcosa che "non esiste" tra le migliaia e migliaia di norme che popolano i nostri codici, sia però così chiara alla nostra mente?

Questo accade perché nel corso degli anni, varie e ripetute sentenze hanno delineato una forma specifica di rischio psicosociale in ambiente di lavoro, delineandone requisiti e caratteristiche.

Benché resti ancora oggi sempre difficile identificare e soprattutto dimostrare l'esistenza del mobbing, abbiamo però una serie di indicazioni che ci aiutano nel caso ritenessimo di essere soggetti vessati, i cosiddetti "mobbizzati".

E alcune caratteristiche sono state ben delineate dal Consiglio di Stato, che riferendosi ad una domanda di mobbing proposta da un ex appartenente alla Polizia di Stato, vittima di persecuzioni da parte di funzionari dell'amministrazione, ha condensato alcuni principi utili nel caso in cui si stia valutando di intraprendere un'azione legale tesa al risarcimento dei danni subiti per effetto delle condotte vessatorie.

Il Consiglio di Stato ci dice che il mobbing derivante da una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico deve avere le seguenti caratteristiche:

deve essere una azione

- a) complessa,
- b) continuata e protratta nel tempo,
- c) tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro,
- d) che si manifesta con comportamenti ostili e reiterati,
- e) che esprime un disegno persecutorio o vessatorio,
- f) che produce danni alla salute della vittima.

Nella sentenza n. 4105 del 1 agosto 2014 i Giudici del Consiglio di Stato spiegano che per identificare la condotta lesiva del datore di lavoro, bisogna accertare vari elementi costitutivi, dati da:

- g) molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio,
- h) condotte che possono essere lecite o illecite,
- i) condotte mirate e prolungate contro il dipendente,
- k) comportamenti produttivi di danno alla salute psico-fisica del dipendente,
- l) la presenza dell'intento persecutorio (elemento soggettivo),
- m) nesso tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Nella pubblica amministrazione, per poter configurare un'ipotesi di mobbing è necessario che il disegno persecutorio sia tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono per legge diretti.

Il Consiglio di Stato precisa, infine, che il lavoratore non può limitarsi alla narrazione di essere stato vittima di mobbing oppure allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, ma deve dimostrare la sistematica prevaricazione perpetrata dal datore (C.d.S., IV, 6 agosto 2013 n. 4135), e che la domanda di risarcimento dei danni derivati da illecito demansionamento e mobbing potrà essere accolta solo se il dipendente avrà

tempestivamente impugnato i provvedimenti organizzativi adottati dall'amministrazione nell'ambito della sua attività gestionale, da cui deriva il peggioramento del rapporto lavorativo (C.d.S., VI, 4 novembre 2014 n. 5419).

*E' possibile recuperare il testo integrale della sentenza n. 4105 del 1 agosto 2014 dalla sezione "Giurisprudenza" presente nel sito dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo indicato nell'ultima pagina della news).*

**CORTE DI CASSAZIONE,  
SENTENZA N. 30143/2016  
PREVENZIONE INCENDI NELLE  
STRUTTURE SCOLASTICHE**

Durante i Seminari di cui alla prima pagina della news, l'intervento del dott. Corrente, della Federazione Regione Campania dei Maestri del Lavoro, nell'illustrare il decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2016 (riguardante le prescrizioni, con cadenze differenziate, degli adempimenti in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica,) ha portato all'attenzione dei presenti una recente sentenza della cassazione, la n. 30143 del 15 luglio 2016.

Nella sentenza la Suprema Corte si sofferma sulla prevenzione incendi nelle strutture scolastiche, una questione non molto approfondita da parte della giurisprudenza di legittimità. La fattispecie particolare, che analizzava l'assenza di funzionalità dell'impianto idrico e della verifica periodica per gli estintori, ha visto la condanna del dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva di un Comune della provincia di Caserta per non aver adottato misure idonee per prevenire gli incendi all'interno di una scuola elementare.

L'assunto secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ha stabilito la suprema Corte, è manifestamente infondato.

L'art. 18 comma 3 del D. lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione

necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del D.M. del 26/08/1992, nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica.

Da ciò è quindi derivata la condanna del dirigente dell'Ufficio tecnico a cui si è imputata l'assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e la mancata sottoposizione degli estintori presenti in una scuola primaria alla verifica periodica, adempimenti correttamente richiesti dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 18 c. 3 del Testo Unico sulla sicurezza.

*E' possibile recuperare il testo integrale della sentenza n. 30143/2016 dalla sezione "Giurisprudenza" presente nel sito dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo indicato in calce alla pagina).*

**Per contatti:**  
**Giuseppe Esposito**  
**Ufficio Prevenzione e Sicurezza**  
**USR Campania - Ufficio VI**  
**Ambito Territoriale Provincia di Napoli**  
telefono 081 55 76 296  
cell. aziendale: 366 56 40 211  
mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)  
**INDIRIZZO WEB**  
<https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/>

*Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente informativo. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio VI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori o refusi presenti nella "news".*